Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 16 OTTOBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 24ª estrazione di obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo.

(4542)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. **745.**

Istituzione in Modena di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Modena una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale annessa all'Istituto tecnico industriale « F Corni » di Modena è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   aggiustatore;
   tornitore;
   elettrauto;
   riparatore d'auto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   impiantista bassa tensione;
   elettromeccanico.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
   modellista da fonderia;
   ebanista.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspiranno a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; elettrotecnica; tecnologia; costruzioni elettromeccaniche e disegno relativo; impianti elettrici; apparecchiature e disegno relativo; disegno tecnico; disegno e nozioni di stili; meccanica ed automezzi, religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, di ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 25.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di Enti o di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 94. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Modena

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A* Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	6
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	6
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 160 ore settimanali)		10
7. Istruttori e assistenti		6
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		6

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1953, n. 746.

Istituzione in Milano di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Milano una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale « Correnti » di Milano è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
meccanico riparatore auto e moto;
elettrauto.

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
impiantista elettricista bassa tensione;
radioriparatore.

3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
modellista da fonderia;
ebanista.

4. Scuola professionale per l'orologeria, con sezione per: orologiaio.

5. Scuola professionale per la fotografia, con sezione per: fotografo.

6. Scuola professionale per l'odontotecnica, con sezione per: odontotecnico.

7 Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per: modellista di pellicceria.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; economia aziendale; contabilità dell'azienda; fisica; chimica; tecnologia; meccanica; elettrotecnica; impianti elettrici; schemi e misure elettriche; radiotecnica; disegno tecnico; disegno professionale; disegno e ritocco fotografico; chimica fotografica; ottica; orologeria e orologi complicati; storia del mobile e arredamento; merceologia; arte del modello di pellicceria; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di Enti o di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 82. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Milano

Qualifica	Ruolo, gruppo o grado	Numero dei posti
	Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	6
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	7
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
	Personale incaricato	
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 250 ore settimanali)		18
7. Istruttori e assistenti		15
8. Applicati		2
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		8

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 747.

Sostituzione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 novembre 1947, n. 1798, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 1948, riguardante modificazioni alla tabella organica annessa al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1530, relativa all'Istituto tecnico industriale « T. Buzzi » di Prato;

Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 439, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 14 agosto 1945, con il quale, dal 1° ottobre 1942 venne istituita, presso il predetto Istituto, la cattedra di ruolo di disegno ornamentale tessile nella sezione per tessili e chimici tintori, in aggiunta alle cattedre del corso superiore previste dalla tabella organica approvata con l'anzidetto regio decreto n. 1530;

Considerato che nel suddetto decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1798 è stata erroneamente omessa l'anzidetta cattedra che va, pertanto, ripristinata;

Considerato, inoltre, che la tabella organica annessa al sopracitato decreto n. 1798, è stata erroneamente modificata nel senso che essa comprende un incarico di lettere italiane e storia, anzichè due per la stessa materia, e due incarichi di matematica, anzichè uno, come stabilito dalla premessa di detto decreto;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1844 del 20 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1948, con il quale, dal 1° ottobre 1947, il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto, approvata con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1530, più sopra citato, è stato soppresso ed è stato istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

La tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « T. Buzzi » di Prato annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1798 del 3 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 1948, è sostituita da quella allegata al presente decreto vista e firmata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 103. — PALLA

Tabella organica
dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato

Numero dei corsi completi: 2.

Personale titolare:

Qualifica	N.	Note
Presidenza con insegnamento	1	Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche. La cattedra deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene impartito dal preside.
a) *Personale insegnante*		
1. Lettere italiane e storia	1	L'orario d'obbligo del personale insegnante è quello stabilito per le materie costituenti la cattedra in relazione al numero dei corsi completi e delle altre classi in atto per ciascun anno scolastico.
2. Fisica ed elettrotecnica	1	
3. Chimica materie coloranti - Chimica tintoria	1	
4. Chimica tecnologica - Chimica analitica Analisi tecniche	1	
5. Chimica	1	
6. Composizione Analisi Disegno e fabbricazione dei tessuti	1	
7. Filatura. Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	1	
8. Disegno ornamentale tessile	1	
b) *Personale tecnico ed amministrativo*		
9. Assistenti	4	
10. Capofficina tintore	2	
11. Capofficina tessitore	1	
12. Segretario economo	1	
13. Applicato	1	

Personale incaricato:

Qualifica	N.	Note
c) *Personale insegnante*		
14. Italiano, storia e geografia	1	Nella prima classe
15. Lettere italiane e storia	1	
16. Matematica	1	
17. Geografia Scienze naturali	1	
18. Lingua straniera	1	
19. Meccanica Macchine	1	
20. Disegno - Disegno ornamentale tessile	1	
21. Chimica tessile Chimica tintoria - Apprettatura	1	
22. Elementi di diritto	1	
23. Elementi di tessitura	1	
24. Religione	1	
d) *Personale tecnico*		
25. Capofficina	1	
e) *Personale di servizio*		
26. Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1953.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Castello Lavazzo, Chies d'Alpago, Forno di Zoldo, Longarone ed altri, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Belluno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Castello Lavazzo, Chies d'Alpago, Forno di Zoldo, Longarone, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Soverzene, Tambre d'Alpago e Zoldo Alto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Belluno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 31 dicembre 1953 per i comuni di Castello Lavazzo, Chies d'Alpago, Forno di Zoldo, Longarone, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Soverzene, Tambre d'Alpago e Zoldo Alto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Belluno.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 25. — LESEN

(4958)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1953.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pavia n. 2783 in data 8 luglio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avvocato Honorati Marcello, presidente del citato organismo collegiale, in quanto dimissionario, con il dott. Brianza Aldo, attualmente direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pavia;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Honorati Marcello è sostituito con il dottor Brianza Aldo nella carica di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino pubblico di Porta Saragozza e la zona posta a mezzogiorno e a ponente del viale Risorgimento, siti nell'ambito del comune di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 12 novembre 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il giardino pubblico di Porta Saragozza e la zona posta a mezzogiorno e a ponente del viale Risorgimento, più sotto indicati, siti nell'ambito del comune di Bologna;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bologna senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il giardino predetto costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere lo splendido panorama specialmente verso la zona precollinare e collinare; e che la zona del viale Risorgimento costituisce una nobile inquadratura del panorama precollinare e collinare che si gode dal giardino pubblico di Porta Saragozza e che del panorama stesso fa parte;

Decreta:

Il giardino pubblico di Porta Saragozza e la zona posta a mezzogiorno e a ponente del viale Risorgimento, site nel territorio del comune di Bologna, confinante: a nord, col viale Aldini; ad ovest, col viale Risorgimento; a sud, con la Scuola di ingegneria; ad est, con le proprietà Alzona ed E.I.A. (Emiliana Immobiliare Anonima), il giardino pubblico, e la zona del viale Risorgimento confina: ad est, col viale stesso e con la Scuola di chimica industriale; a sud, con residue proprietà Acquaderni e Sgambati; ad ovest, con via Albergati e beni Ruffini, provincia di Bologna e dei Frati Minori Cappuccini, residua proprietà Violi e beni Lollini Marzocchi, hanno notevole interesse pubblico ai

sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Bologna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 settembre 1953

p. *Il Ministro*: Resta

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Stralcio del verbale della seduta del 12 novembre 1952

(*Omissis*).

La Commissione, considerato che il giardino pubblico di Porta Saragozza in Bologna, distinto in catasto con il mappale n. 6 del foglio n. 119 di proprietà del comune di Bologna, e confinante: a nord, col viale Aldini; a ovest, col viale Risorgimento; a sud, con la Scuola di ingegneria; ad ovest, con le proprietà Alzona e E.I.A. (Emiliana Immobiliare Anonima), oltre all'avere una bellezza non comune per la sua flora, la sua composizione e l'ambiente cittadino in cui sorge, costituisce un pubblico « belvedere » degno di essere protetto, per lo splendido panorama che da esso si gode specialmente verso la zona precollinare e collinare, posta a mezzogiorno e a ponente del viale Risorgimento, delibera di elencarlo come belvedere fra le bellezze naturali, di complesso della provincia di Bologna ai sensi dei commi 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La Commissione in conseguenza considerato che i terreni posti immediatamente a mezzogiorno e a ponente del viale Risorgimento, ricchi di bella vegetazione, costituiscono una nobile inquadratura del panorama precollinare e collinare che si gode dal giardino pubblico di Porta Saragozza e che del panorama stesso fanno parte; ritenuto che si debba proteggere tale zona come bellezza di complesso; delibera di includere nell'elenco costituito ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona delimitata dai seguenti confini a nord, beni Mazzanti, Ruffini, Penazzi, Riccu, via Albergati; a est, viale Risorgimento e Scuola di chimica industriale; a sud, residue proprietà Acquaderni e Sgambati; a ovest, via Albergati e beni Ruffini, provincia di Bologna, dei Frati Minori Cappuccini, residua proprietà Violi e beni Lullini Marzocchi.

(*Omissis*).

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1953.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento dell'edificio dell'agenzia di Vicenza della Società Telefonica delle Venezie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, modificato con i decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Telefonica delle Venezie (poi « Telve ») dall'altra, per la cessione del servizio telefonico pubblico nella seconda Zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 506;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda del 16 marzo 1953, presentata dalla « Telve » intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, resasi necessaria per l'ampliamento della centrale telefonica di Vicenza, nonchè il piano di massima e la relazione sommaria facenti parte integrante del presente decreto;

Considerato che reali esigenze della centrale di Vicenza, in considerazione anche del crescente sviluppo del traffico interurbano, rendono necessario, indifferibile ed urgente l'ampliamento dei locali della centrale di cui trattasi, per cui è necessario estendere gli impianti della Società concessionaria del servizio;

Che per tale estensione i locali più adatti alle esigenze tecniche dell'impianto e del pubblico servizio, tenendo specialmente conto della situazione planimetrica della zona, sono proprio quelli attigui intestati agli eredi Barbieri in conformità al progetto predisposto dalla Società predetta;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento dell'edificio dell'agenzia di Vicenza della Società Telefonica delle Venezie in dipendenza della installazione di una nuova centrale telefonica per cui è prevista l'incorporazione, all'edificio sociale, dell'immobile sinistrato intestato agli eredi Barbieri ed indicato in catasto alla sezione *A* Vicenza, foglio n. 4, mappale n. 377, della superficie di mq. 190, confinante a nord con i mappali nn. 376 e 581, ad est con i mappali nn. 378 e 379, a sud col mappale n. 385 ed a ovest con la contrada Pallamaio.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori inerenti all'edificio di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le espropriazioni e le opere dovranno incominciarsi entro il termine di giorni quindici e compiersi nel termine di mesi dodici dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1953

Il Ministro: Panetti

(4938)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Leonardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Leonardo (Udine) di un mutuo di L. 629.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4960)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pulfero (Udine) di un mutuo di L. 1.089.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4961)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 199, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina (Roma) di un mutuo di L. 2.730.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4965)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) di un mutuo di L. 8.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4966)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) di un mutuo di L. 2.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4968)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico (Lucca) di un mutuo di L. 500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4975)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Prepotto (Udine) di un mutuo di L. 1.269.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4962)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 358, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Drenchia (Udine) di un mutuo di L. 1.745.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4963)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andreis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 25 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andreis (Udine) di un mutuo di L. 514.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4964)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 8 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carpineti (Reggio Emilia) di un mutuo di L. 2.290.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4967)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona) di un mutuo di L. 4.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4969)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna) di un mutuo di L. 4.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4970)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 16 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montignoso (Massa Carrara) di un mutuo di L. 1.340.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4971)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filattiera (Massa Carrara) di un mutuo di L. 1.565.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4972)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comano (Massa Carrara) di un mutuo di L. 1.440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4973)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 8 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montecarlo (Lucca) di un mutuo di L. 2.025.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4974)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ventotene (Latina) di un mutuo di L. 758.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4976)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 352, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sezze (Latina) di un mutuo di L. 8.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4977)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila) di un mutuo di L. 9.975.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4979)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 201, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) di un mutuo di L. 767.500, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4980)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 35, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fumone (Frosinone) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4982)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 36, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferentino (Frosinone) di un mutuo di L. 5.678.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4983)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 357, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sarsina (Forlì) di un mutuo di L. 1.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4984)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì) di un mutuo di L. 8.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4985)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montiano (Forlì) di un mutuo di L. 800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4986)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stregna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stregna (Udine) di un mutuo di L. 661.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4988)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villamagna (Chieti) di un mutuo di L. 1.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4312 — Data: 3 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Benedettini Ferdinando di Umberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data: 30 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Viana Ethel fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 12 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Dubini Giovanni fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 617 — Data: 7 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Verdura Arnaldo fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3297 — Data: 6 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Brunetta Giovanna fu Sante — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 6 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: De Marco Giuseppe fu Beniamino — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 % — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 Data: 20 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Mattei Nicola fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1554 — Data: 4 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Drago Giuseppe fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 17 agosto 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Giammarino Oscar Renato di Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 359 — Data: 23 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Arnò Aldo fu Amedeo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 385 — Data 16 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Cherchi Virginio fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 409 — Data: 26 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Manai Celestino di Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4914)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	633,25
» Firenze	624,85	633 —
» Genova	624,88	635 —
» Milano	624,95	632,75
» Napoli	—	—
» Palermo	624,92	633,70
» Roma	624,93	633,875
» Torino	624,87	633 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	633 —

Media dei titoli del 15 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,75
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 3 % lordo	71,80
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,325
Id. 5 % 1936	90,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,50

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,94
1 dollaro canadese	» 633,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio al patrimonio dello Stato di area sita in comune di Siracusa

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1953, l'area distinta nel catasto terreni del comune di Siracusa, al foglio n. 129, mappali 28 e 38, della superficie complessiva di ha. 2.59.07, non rivestendo più alcun interesse per la difesa dello Stato, cessa dalla destinazione di uso pubblico e passa al patrimonio dello Stato.

(4941)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice-segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica (*Rettifica*).

Nel concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice-segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, alla seconda colonna delle pagine 3314 e 3315 ed alla prima colonna della pagina 3316 i seguenti argomenti di « *statistica metodologica* » devono intendersi facoltativi:

Cenni sulle rappresentazioni analitiche delle distribuzioni di frequenza: natura, scopi e principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni.

Distribuzione Gaussiana degli scarti.

Cenno sulla rappresentazione analitica delle serie temporali.

Nozioni sulla correlazione lineare fra due variabili.

Nozioni sulla teoria statistica delle stime campionarie.

Le parole « Argomenti facoltativi » di cui a pag. 3315 (*riga 11ª della prima colonna e riga 65ª della seconda*) e a pag. 3316 (riga 22ª della seconda colonna) devono intendersi soppresse.

(4939)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Catania

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1953, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Catania;

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Catania, nell'ordine appresso indicato:

1.	Vannini dott. Aldo	punti	101,09	su 132
2.	Stecconi dott. Giovanni	»	100,39	»
3.	Di Pierri dott. Michelangelo	»	91,76	»
4.	Tudisco dott. Michele	»	90,15	»
5.	Tumminello dott. Achille	»	84,89	»
6.	Napoli dott. Renato	»	84,56	»
7.	Capriotti Giuseppe	»	84,53	»
8.	Carminelli dott. Etrusco	»	82,01	»
9.	Michelon dott. Giovanni	»	81,78	»
10.	Marchica dott. Gaetano	»	81,36	»
11.	Montecalvo dott. Antonio	»	75,92	»
12.	Livi dott. Filiberto	»	68,59	»
13.	Coriglioni dott. Ugo	»	68,33	»
14.	Palmieri dott. Francesco	»	62,97	»
15.	Pagani dott. Enrico	»	61,68	»
16.	Buccheri dott. Bruno	»	49,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1953

Il Ministro: FANFANI

(4953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Silvani Emilia fu Guglielmo, avverso la graduatoria del concorso per titoli a cattedre di disegno nelle scuole medie, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4934)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31135, in data 3 ottobre 1951, e n. 32472 in data 15 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto n. 6851 in data 24 febbraio 1953;

Vista la dichiarazione scritta in data 4 ottobre 1953, con la quale il dott. Birarelli Benvenuto di Giovanni rinuncia alla condotta medica di Maiolati Spontini;

Ritenuto che in base alla graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della detta condotta il dott. Ippoliti Sauro;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ippoliti Sauro è assegnato, quale titolare, alla condotta medica di Maiolati Spontini.

Il sindaco di Maiolati Spontini è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 6 ottobre 1953

p. *Il prefetto*: SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195, in data 3 ottobre 1951, e n. 32472 in data 15 ottobre 1951;

Vista la dichiarazione scritta in data 5 ottobre 1953, con la quale il dott. Ippoliti Sauro di Luigi rinuncia alla condotta medica di Castellaro di Serra San Quirico;

Ritenuto che in base alla graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della detta condotta il dott. Branchini Bruno;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Branchini Bruno è assegnato, quale titolare, alla condotta medica di Castellaro di Serra San Quirico.

Il sindaco di Serra San Quirico è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 6 ottobre 1953

p. *Il prefetto*: SCARAMUCCI

(4919)

PREFETTURA DI RIETI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i precedenti decreti nn. 7799 e 7799/1 del 18 marzo 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Rieti, bandito con decreto prefettizio n. 32175 del 31 dicembre 1950 e sono stati dichiarati i vincitori delle singole sedi messe a concorso;

Visti i successivi decreti nn. 13743, 13743/1, 13742/2 e 13743/3, rispettivamente del 9 maggio 1953, del 18 giugno 1953, del 25 luglio 1953 e del 25 agosto 1953, con i quali sono state apportate varianti nell'assegnazione di alcune sedi messe a concorso;

Considerato che i candidati Di Bernardo Pietro, Palladino Umberto, Cattarozzi Giovanni e Parisi Vincenzo hanno rinunciato alla sede loro assegnata oppure non hanno preso servizio nel termine stabilito;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottosegnati medici sono dichiarati vincitori del concorso per il posto vacante nella condotta a fianco di ciascuno indicata:

Palladino dott. Umberto: Pozzaglia;
Parisi dott. Vincenzo: Pescorocchiano (2a condotta);
Carnesi dott. Gastone: Varco-Marcetelli (consorzio);
Sertori dott. Corrado: Montenero.

I suddetti medici dovranno assumere servizio entro il 5 ottobre 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 24 settembre 1953

Il prefetto: BELLISARIO

(4957)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 6153/3 in data 13 marzo 1953, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 16 luglio 1953, n. 340.3.93/9632, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Letta la relazione della Commissione predetta;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 55 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per posti vacanti di veterinario condotto di cui al decreto prefettizio citato nelle premesse:

1.	Esposito dott. Giovanni	punti 55,780
2.	La Penna dott. Ercole	» 53,661
3.	Antonelli dott. Mauro	» 50,382
4.	Latessa dott. Michele	» 48,757
5.	Lorello dott. Antonio	» 48,653
6.	Mancini dott. Francesco Paolo	» 42,196
7.	Galluppi dott. Domenico Nicola	» 41,793
8.	De Simone dott. Franco	» 40,981
9.	Sgrillo dott. Emilio	» 39,101
10.	Agresti dott. Aldo	» 39,000
11.	Quadrini dott. Luigi	» 38,000
12.	Cuomo dott. Pasquale	» 36,106

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 24 settembre 1953

Il prefetto: MONDIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1952, indetto con decreto n. 6153/3 del 13 marzo 1953;

Lette le domande dei candidati dichiarati idonei e tenuto presente l'ordine delle sedi prescelte da ciascuno;

Visto l'articolo 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n, 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Esposito dott. Giovanni: condotta consorziale di Priverno-Roccagorga;

2) La Penna dott. Ercole: condotta consorziale di Sonnino-Maenza-Roccasecca dei Volsci-Prossedi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 24 settembre 1953

Il prefetto: MONDIO

(4954)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.